



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI TRIESTE

Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa Portuale

Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi, 4 - 040676612 – www.guardiacostiera.gov.it/trieste

ORDINANZA 13/11

Divieto Ormeggio Diga Luigi Rizzo

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Trieste,

VISTE la nota in data 15 marzo 2011, del personale della Marina Militare addetto alla manutenzione dei segnalamenti marittimi, con la quale segnalava a questa Capitaneria di Porto il cedimento del tratto di banchina sottostante il fanale rosso e il distacco di una parte dei bolognini del corpo diga del tratto meridionale della diga Luigi Rizzo;

VISTO l'esito del sopralluogo esperito in data 15 gennaio 2011 sull'intera estensione delle dighe antistanti il Punto Franco Nuovo;

VISTO l'art. 25.2 dell'Ordinanza 8/06 in data 11 maggio 2006, che fa divieto di ormeggiare/approdare alle testate delle dighe Luigi Rizzo, fino a una distanza di 30 (trenta) metri a partite dalle medesime;

VISTO l'art. 14 comma 1 della Legge nr. 84/94 del 28 gennaio 1994;

VISTI gli artt. 17, 30 e 81 del codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

RITENUTO opportuno emanare apposito provvedimento finalizzato a tutelare la pubblica incolumità, nelle more del ripristino delle condizioni di sicurezza dell'opera portuale anzidetata.

RENDE NOTO

che il tratto meridionale della Diga Foranea Luigi Rizzo, antistante il Punto Franco Nuovo del porto di Trieste è interessata da un cedimento del tratto di banchina sottostante il fanale rosso e dal distacco di una parte dei bolognini del corpo diga.

ORDINA

Articolo 1

A decorrere dal 15 marzo 2011 e sino a nuovo ordine, nel tratto compreso tra il fanale rosso della diga Luigi Rizzo — tratto meridionale, e per un tratto di 300 metri circa verso il lato nord della diga stessa, come meglio evidenziato nell'allegata planimetria, è fatto divieto di ormeggio o di approdo a tutte le unità, ed è istituito il divieto di accesso pedonale su tale tratto della diga.

Articolo 2

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1 le unità della Guardia Costiera, delle forze di Polizia, nonché il personale della Marina Militare addetto alla manutenzione dei segnalamenti marittimi.

Articolo 3

Ferma restando il divieto di ormeggio o di approdo nella zona citata, le unità in transito devono prestare la massima attenzione mantenendosi ad una distanza di sicurezza adeguata.

Articolo 4

I contravventori alla presente Ordinanza incorreranno,

- a)** se alla condotta di un'unità da diporto, nell'illecito amministrativo di cui al comma 3 dell'art. 53 del D.L.vo 18 luglio 2005, n. 171;
- b)** negli altri casi, e qualora il fatto non costituisca reato, si applica l'art. 1174 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it, nonché l'opportuna diffusione tramite gli organi d'informazione.

Trieste, 14/08/2009

DOCUMENTO FIRMATO IN
ORIGINALE

